

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 23/05/2024) 12/07/2024, n. 19238

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina - Presidente

Dott. MACAGNO Gian Paolo - Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo - Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello Maria - Consigliere

Dott. NAPOLITANO Angelo - Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9667/2016 R.G. proposto da:

A.A. (C.F.: (Omissis)), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Emiliano Pucci e Mario Matticoli, elettivamente domiciliato in Roma alla via Collatina n. 76;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- intimata -

E

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata nel giudizio di appello presso lo studio dell'Avv. Zosima Vecchio in Roma alla via Attilio Regolo n. 12/D;

- intimata -

Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO - ROMA, n. 5687/9/2015, depositata in data 29/10/2015;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 23 maggio 2024;

Svolgimento del processo

In data 10 maggio 2012 A.A. (d'ora in avanti, anche "il contribuente") propose ricorso avverso alla C.T.P. di Roma contro l'avviso di accertamento n. (Omissis) relativo all'anno 2005 e la cartella esattoriale n. (Omissis), sostanzialmente deducendo che la notifica dell'atto impositivo, presupposto della cartella di pagamento, egli non l'avesse mai ricevuta e che comunque, al tempo della notifica dell'avviso di accertamento (8 gennaio 2011) l'amministrazione fosse decaduta dalla potestà impositiva.

Costituitasi nel giudizio di primo grado, l'Agenzia delle Entrate depositò copia della cartolina di avvenuta notifica recante data 24 dicembre 2010, che riportava come destinatario A.A. residente in P alla via C e un estratto anagrafico dal quale risultava che lo stesso a quel tempo era residente in N alla via delle S, nonché fotocopia della busta indicante la compiuta giacenza perfezionatasi in data 8/1/2011.

Sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia Sud Spa (d'ora in avanti, "l'agente della riscossione") conclusero per il rigetto del ricorso.

La C.T.P. di Roma rigettò il ricorso.

Il Giudice di prime cure, deduce il contribuente, non avrebbe tenuto conto del trasferimento della sua residenza da P a N, del fatto che la notificazione all'indirizzo di P si era perfezionata per compiuta giacenza, e che, avendo il contribuente trasferito il domicilio, egli non aveva avuto conoscenza della notificazione.

La C.T.R., su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione.

Equitalia Sud Spa (l'agente della riscossione) non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982", il contribuente si duole del fatto che la C.T.R. non avrebbe considerato che, nel caso di specie, per l'amministrazione la variazione di domicilio sarebbe divenuta rilevante dall'8/1/2011, con la conseguenza che già da tale data le notifiche da parte dell'amministrazione finanziaria sarebbero dovute avvenire nel nuovo domicilio di N. In ogni caso, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 dovrebbe indurre a ritenere immediatamente efficace la variazione anagrafica.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la compiuta giacenza. Sulla violazione dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000", il contribuente si duole che la C.T.R. non abbia considerato che l'avviso di accertamento era stato restituito al mittente per compiuta giacenza e che il decimo giorno dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale (giorno in cui era da ritenersi perfezionata la notificazione) coincideva con il giorno in cui era divenuto efficace nei confronti dell'amministrazione finanziaria la variazione della residenza. Ne risulterebbe che l'avviso di accertamento non sarebbe stato correttamente notificato.

2.1. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati e decisi congiuntamente.

Essi sono infondati.

Il fulcro dell'argomentazione del contribuente è che, in tema di notificazione di atti impositivi, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, eseguita al suo vecchio indirizzo nel tempo in cui era già efficace nei confronti dell'amministrazione la variazione anagrafica della residenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, renderebbe invalida la notifica.

La prospettazione del contribuente, tuttavia, non può essere condivisa. Ai sensi del comma 1, lett. c), dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, "la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario". Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del richiamato D.P.R., "le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte".

Nel caso in cui il contribuente abbia variato il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica), la notificazione prima del trentesimo giorno da quello dell'avvenuta variazione anagrafica è validamente eseguita al vecchio domicilio fiscale.

Si tratta di una norma di favore dell'amministrazione alla quale è consentito, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale) del contribuente, spedire l'atto impositivo nel vecchio domicilio fiscale. La norma derogatoria è giustificata dalla complessità dell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria, che si trova a gestire rapporti con milioni di contribuenti, nonché dall'istituzionale ruolo di creditore che essa assume nei confronti dei contribuenti, sicché l'ordinamento intende evitare che, a ridosso della notificazione di un atto impositivo, essa sia costretta a procedere ad indagini anagrafiche per verificare l'attualità del domicilio fiscale del contribuente. Orbene, il legislatore, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 2003, rispondendo positivamente ad un invito contenuto in tale sentenza, ha ridotto, ai fini della validità delle notificazioni, a trenta giorni il differimento dell'efficacia della variazione anagrafica non risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Ne risulta, dunque, che il contemperamento tra il diritto del contribuente di conoscere effettivamente gli atti impositivi a lui notificati e il principio di buon andamento dell'amministrazione finanziaria che deve poter fare affidamento, entro un determinato periodo di tempo, sulle risultanze anagrafiche in suo possesso al fine di dare avvio ai procedimenti notificatori, deve avvenire ritenendo valida la notifica dell'atto impositivo il cui iter procedimentale sia iniziato, con la spedizione a mezzo posta (art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973), o comunque con la consegna al soggetto abilitato alla notificazione e incaricato della sua esecuzione, entro ventinove giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale) del contribuente.

Orbene, nella fattispecie di causa la C.T.R. ha accertato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, che l'avviso di accertamento era stato spedito a mezzo del servizio postale il 24/12/2010, a fronte di una variazione di residenza effettuata in data 9/12/2010, sicché la notifica dell'avviso di accertamento, perfezionatasi per compiuta giacenza, è da ritenersi valida.

2.2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, visto che sia l'Agenzia delle Entrate che l'agente della riscossione sono rimasti intimati.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2024.